

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

IL CAPO DI STATO MAGGIORE

- VISTA** la Legge 11 dicembre 1962, n. 1746 “Estensione al personale militare, in servizio per conto dell’ONU, dei benefici combattentistici”, che prevede che le zone d’intervento vengano indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa;
- VISTA** la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2020, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2022, del 17 giugno 2021;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, del 17 giugno 2021;
- VISTA** la relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all’anno 2021, anche al fine della relativa proroga per l’anno 2022, del 15 giugno 2022;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2022, del 15 giugno 2022;
- CONSIDERATO** che l’ultimo aggiornamento risale al 05 luglio 2021, per le missioni svolte fino al 31 dicembre 2020,

DETERMINA

che, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 e per gli effetti che ne derivano, vengano considerate “zone di intervento”, al 31 dicembre 2022 e per i periodi a fianco di ciascuna di esse indicate, i territori riportati nello specchio in allegato.

Roma, 17 MAG 2023



Ammiraglio Giuseppe CAVO DRAGONE